

WOW NOW



CONDIZIONI DI VENDITA RELATIVE A SKIPASS SUPERSKI FAMILY INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI DOLOMITI SUPERSKI*

Agli skipass Superski Family si applicano le condizioni generali di contratto Dolomiti Superski, salvo le seguenti integrazioni, modifiche e/o precisazioni.

1. Condizioni di accesso agli skipass Superski Family: Per l'acquisto di una combinazione di skipass Superski Family è necessario costituire un gruppo famiglia di almeno 3 persone di età superiore agli 8 anni compiuti (nati prima del 30/11/2011) con un massimo di 8 persone. Possono fare parte del gruppo esclusivamente i genitori, i loro figli ed i relativi nonni. A tal fine dovrà essere scelto un capofamiglia – che dovrà essere uno dei due genitori - ed avranno titolo a fare parte del gruppo famiglia il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a) nonché i loro figli e genitori (nonni dei figli). Del gruppo devono fare parte almeno un genitore ed un suo figlio (nato prima del 30/11/2019). Una volta costituito il gruppo ed acquistati gli skipass, il gruppo non potrà essere modificato o integrato. Titolari di altri skipass Dolomiti Superski validi per la stagione in corso non possono fare parte del gruppo famiglia.

2. Bambini nati dopo il 30/11/2011: Un figlio del capofamiglia del gruppo famiglia di età inferiore ad 8 anni compiuti (nato dopo il 30/11/2011) avrà titolo ad ottenere uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, valido nella stagione in corso a fronte di acquisto contestuale di uno skipass con formula Superski Family da parte del rispettivo genitore ai sensi dell'art. 1. delle presenti condizioni di vendita. Tale abbinamento vale nel rapporto 1 bambino per 1 genitore rientrante nella combinazione di skipass Superski Family. Ove anche il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a) del capofamiglia facciano parte del gruppo famiglia, tutti i loro figli di età inferiore ad 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) avranno titolo ad uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito. Per beneficiare dell'abbinamento bambino-genitore si richiede lo stato di famiglia o documentazione ufficiale equivalente in originale.

3. Modalità di acquisto: L'acquisto di una nuova combinazione di skipass emessi con formula Superski Family è possibile esclusivamente presso i punti centrali di emissione. I rapporti di parentela (nonni-genitori-figli), coniugio o convivenza dovranno essere dimostrati con documentazione certificata e originale proveniente dalla pubblica amministrazione (es. stato di famiglia, certificato di nascita, altri documenti di riconoscimento, ecc.), da cui si evincano in modo inequivocabile detti rapporti. Tali documenti non sono sostituibili da alcuna autocertificazione. A tal fine sarà necessaria la contemporanea presenza fisica presso l'ufficio di emissione di tutti i membri del gruppo famiglia beneficiari della combinazione, anche ai fini dell'acquisizione dell'immagine personale associata a ogni tessera skipass. Non sono previste riduzioni di alcun tipo. In caso di rinnovo di una combinazione di skipass emessi con formula Superski Family nella stessa composizione come già attiva nella stagione invernale precedente, è sufficiente la presentazione di tutte le tessere Superski Family riferite allo stesso nucleo familiare presso un punto centrale di emissione. L'eventuale aggiunta di un nuovo membro familiare ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni di vendita, ad una combinazione di skipass già emessi la stagione invernale precedente con formula Superski Family, va effettuata esclusivamente in sede di primo rinnovo della combinazione, a fronte della presenza fisica del nuovo membro presso l'ufficio di emissione, congiuntamente a tutte le tessere Superski Family riferite al gruppo famiglia da rinnovare.

4. Ambito di utilizzo e validità temporale: Tutti gli skipass emessi nell'ambito del gruppo famiglia avranno validità nell'intero comprensorio Dolomiti Superski e potranno essere utilizzati durante l'intera stagione sciistica, limitatamente alla stagione invernale per la quale sono stati acquistati. Eventuali rimanenze di giornate sciistiche a fine stagione non verranno rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni invernali successive. Gli skipass emessi con formula Superski Family non danno diritto alle 5 giornate di validità nelle località dei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonicoski. Ogni titolare di uno skipass emesso con formula Superski Family deve essere munito del proprio titolo di trasporto.

5. Funzionamento: Al momento dell'acquisto degli skipass con la formula Superski Family si acquistano un determinato numero di giornate sciistiche che possono essere utilizzate indistintamente da ogni membro facente parte del gruppo famiglia. Per ogni giornata di utilizzo di ognuna delle tessere facenti parte del gruppo famiglia verrà decurtata una giornata sciistica dal complessivo monte a disposizione della famiglia fino ad azzerarsi. Al momento dell'acquisto potranno essere acquistati 10 oppure 20 giornate sciistiche per ogni partecipante al gruppo famiglia. Successivamente potrà essere effettuata un'unica ricarica per ogni combinazione di skipass Superski Family per un minimo di 10 ed un massimo di 30 giornate sciistiche con tagli di 5 giornate. I bambini di età inferiore agli 8 anni, che abbiano ottenuto uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, non fanno parte del gruppo famiglia e pertanto le relative giornate sciistiche non verranno considerate.

6. Abuso: Per ogni caso di utilizzo di uno skipass emesso con formula Superski Family da parte di persona diversa da uno dei titolari, verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci dall'ammontare complessivo di giornate sci ancora disponibili all'interno della combinazione di skipass Superski Family al momento dell'accertamento. In caso di abuso con skipass stagionali gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011), si procederà al blocco e/o al ritiro dello skipass gratuito. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

7. Deroga all'ipotesi di rimborso per infortunio sciistico: In deroga a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, si esclude ogni forma di rimborso in caso di infortunio sciistico.